



**Progetto**

**Single  
Euro  
Payments  
Area**

*Come cambiano i Pagamenti e  
gli Incassi*



## Sommario

<b>1. GENERALITÀ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INTRODUZIONE ALLA SEPA.....</b>	<b>5</b>
<b>3. MEMORANDUM .....</b>	<b>6</b>
3.1 ATTIVITÀ IMMEDIATE A CARICO DELLA CLIENTELA IMPRESE CHE UTILIZZA IL SERVIZIO RID.....	6
3.2 DATE IMPORTANTI.....	6
3.3 TERMINOLOGIA FREQUENTE .....	6
<b>4. IL NUOVO SERVIZIO DI BONIFICO SEPA (S.C.T.) .....</b>	<b>7</b>
4.1 IBAN.....	8
4.2 CAUSALI INTERBANCARIE .....	8
4.3 STORNO .....	8
4.4 RICHIAMO .....	9
<b>5. IL NUOVO SERVIZIO DI ADDEBITO DIRETTO SEPA (S.D.D.).....</b>	<b>10</b>
5.1 IBAN.....	11
5.2 RIMBORSO.....	11
5.3 TEMPI DI ESECUZIONE .....	12
5.4 DELEGHE RID IN ESSERE.....	12
5.5 AEA: ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI .....	12
<b>6. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DEL SEPA DIRECT DEBIT (SDD) .....</b>	<b>13</b>
6.1 RECUPERO DEI CODICI IBAN DELLA PROPRIA CLIENTELA DEBITRICE .....	13
6.2 INFORMAZIONE ALLA PROPRIA CLIENTELA .....	13
6.3 NUOVO IDENTIFICATIVO D'IMPRESA .....	14
6.4 CONVERSIONE DELLE DELEGHE RID IN MANDATI SEPA.....	14
6.5 ADEGUAMENTO DEI TRACCIATI DI PRESENTAZIONE .....	16
6.6 LA GESTIONE DEI RID IN CAVEAU ALLA END-DATE. ....	16
6.7 ATTIVAZIONE SDD STANDARD E SEQUENZA SDD.....	17
6.8 LE TRANSAZIONI "R" TIPICHE DEI SEPA DIRECT DEBIT .....	17
<b>7. IL NUOVO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ELETTRONICO SEDA.....</b>	<b>19</b>
7.1 MODULO BASE E MODULO AVANZATO DI SEDA.....	19
7.2 OBBLIGATORietà DI SEDA .....	20
7.3 REMUNERAZIONE SEDA.....	20
7.4 CONTRATTO SEDA.....	21
7.5 REGRESSIONE DA SEDA .....	21
7.6 ADEGUAMENTO DEI TRACCIATI DI ALLINEAMENTO .....	21
<b>8. ALLEGATI.....</b>	<b>22</b>
8.1 FAC-SIMILE MANDATO SEPA CORE DIRECT DEBIT .....	22
8.2 FAC-SIMILE MANDATO SEPA B2B DIRECT DEBIT .....	24

## 1. Generalità

Il presente documento intende fornire alla Clientela (Consumatori ed Imprese) gli aspetti fondamentali ed i principali dettagli operativi della migrazione alla SEPA dei servizi di **bonifico domestico (BON) al nuovo servizio SEPA Credit Trasfer (cd. SCT)** e dei servizi di **addebito diretto domestico (cd. RID) al nuovo servizio SEPA Direct Debit (cd. SDD)**, da effettuarsi **entro il 1 febbraio 2014**, in linea con quanto disposto dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal Provvedimento di Banca d'Italia recante istruzioni applicative allo stesso Regolamento.

Rientrano, dunque, **nell'ambito** del suddetto Regolamento SEPA End Date (260/2012) i seguenti prodotti:

- **bonifici nazionali** eseguiti tramite la procedura interbancaria BON e, comunque, tutti i bonifici conformi alla definizione riportata nel Regolamento <sup>1</sup> ;
- **addebiti diretti nazionali** eseguiti tramite la procedura interbancaria **RID**, addebiti diretti gestiti nell'ambito del circuito postale, e in generale tutti gli addebiti diretti come da definizione Regolamento <sup>2</sup>;
- bonifici e addebiti diretti **interni**, ovvero con pagatore e beneficiario entrambi clienti della stessa Banca.

I Servizi di pagamento **fuori ambito** del predetto Regolamento SEPA End Date (260/2012) sono:

- RID finanziari e RID a importo fisso: sono stati inseriti "tra i prodotti di nicchia", l'adeguamento per questi prodotti è, quindi, rinviato al 1° febbraio 2016.
- Ri.Ba;
- MAV/RAV;
- Bollettini bancari;
- Bollettini postali;
- BIR (Bonifici di Importo Rilevante/Urgenti Nazionali): potranno continuare ad essere utilizzati per gestire operazioni domestiche di importo elevato o per gestire operazioni che richiedono tempistiche di esecuzione particolarmente stringenti (c.d. "Bonifici Urgenti");
- BOE (Bonifici di Importo Rilevante/Urgenti per e da Paesi Euro aderenti a TARGET 2): potranno continuare ad essere utilizzati per gestire operazioni domestiche di importo elevato o per gestire operazioni che richiedono tempistiche di esecuzioni particolarmente stringenti (c.d. "Bonifici Urgenti");
- Assegni.

**Attenzione:** Le imprese sono obbligate a redigere un piano di migrazione delle operazioni SEPA da loro utilizzate!! Lo stabilisce l'art. 9, comma 2 del Provvedimento di Banca d'Italia recante istruzioni applicative al Regolamento UE n.260/2012


<sup>1</sup> "Bonifico": un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione data dal pagatore.

<sup>2</sup> "Addebito diretto": un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore.

## 2. Introduzione alla SEPA

La SEPA (Single Euro Payments Area) è l'area in cui tutti gli operatori economici, cittadini e amministrazioni potranno effettuare e ricevere pagamenti in Euro, utilizzando strumenti comuni. Lo scopo della SEPA è, infatti, quello di creare un mercato dei pagamenti armonizzato che offra degli strumenti di pagamento comuni (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento), che possono essere utilizzati con la stessa facilità e sicurezza su cui si può contare nel proprio contesto nazionale.

La SEPA attualmente include **33** paesi:



Al momento della redazione di questo documento, ancora non è definito cosa accadrà per i BON e i RID effettuati da e verso le Banche di **San Marino**.

Se San Marino non aderirà alla SEPA su base volontaria entro il 1° febbraio 2014, da quella data non sarà più possibile effettuare bonifici e addebiti diretti da e verso le Banche di San Marino.

### 3. Memorandum

#### 3.1 Attività immediate a carico della Clientela Imprese che utilizza il Servizio RID

- Recuperare i codici IBAN della propria Clientela debitrice (cfr. paragrafo 6.1).
- Inviare informativa ai Clienti (cfr. paragrafo 6.2).
- Recuperare il nuovo codice identificativo dell'impresa (cfr. paragrafo 6.3).
- Allineare il proprio database (cfr. paragrafo 6.4)
- Adeguare i tracciati (cfr. paragrafo 6.5).
- Gestire eventuali RID già presentati con scadenza successiva alla *End-Date* (cfr. paragrafo 6.6).

**Tali attività sono da porre in essere nel rispetto delle scadenze sotto riportate.**

**Attenzione:** Le imprese sono obbligate a redigere un piano di migrazione delle operazioni SEPA da loro utilizzate!! Lo stabilisce l'art. 9, comma 2 del Provvedimento di Banca d'Italia recante istruzioni applicative al Regolamento UE n.260/2012

#### 3.2 Date Importanti

- **Dal 1 Luglio 2013:** E' possibile (ma non obbligatorio) inviare SDD in sostituzione dei vecchi RID.
- **Dal 1 Settembre 2013:** Non è più possibile presentare RID con scadenza successiva alla *End-Date* (primo Febbraio 2014).
- **Da Ottobre 2013** Sarà disponibile il servizio SEDA.
- **Dal 1 Gennaio 2014** Non è più possibile presentare RID<sup>3</sup>.
- **1 Febbraio 2014** *END-DATE*.

#### 3.3 Terminologia Frequente

**SEPA** "Single Euro Payments Area" = Area unica dei pagamenti in Euro

**PSD** "Payment Services Directive" = Direttiva sui Servizi di Pagamento

**S.C.T.** "SEPA Credit Transfer" = Bonifico SEPA (il "nuovo bonifico")

**S.D.D.** "SEPA Direct Debit" = Addebito Diretto SEPA (il "nuovo RID")

**SEDA** "SEPA-Compliant Electronic Database Alignment" = Allineamento Archivi SEPA

**C.S.M.** "Clearing and Settlement Mechanism" = Meccanismi di compensazione e regolamento

**End-Date** 1 Febbraio 2014 ... la "SCADENZA".

<sup>3</sup> Salvo i previsti casi di deroga (RID Finanziari e RID a importo fisso).

## 4. Il nuovo servizio di Bonifico SEPA (S.C.T.)




Figura 1 - Processo operativo di un SCT

- 1 L'Ordinante ordina l'esecuzione del SCT
- 2 La Banca dell'Ordinante verifica la disposizione e, se errata, la respinge, altrimenti addebita il conto dell'Ordinante e invia un messaggio contenente le istruzioni di pagamento ai circuiti e regolamenti interbancari, verso una struttura nota tecnicamente come CSM (*Clearing & Settlement Mechanism*).
- 3 La Banca del Beneficiario riceve il messaggio di bonifico con tutti i dettagli della transazione. Contestualmente avviene il regolamento delle somme tra le due Banche. Questo evento può avvenire nella stessa giornata lavorativa dell'invio del messaggio di bonifico da parte della Banca dell'ordinante, oppure nella giornata lavorativa successiva<sup>5</sup>. Infatti per gli SCT esistono diversi "cicli di regolamento nell'ambito della stessa giornata", mentre per i BON esiste un unico ciclo di regolamento.
- 4 La Banca del Beneficiario accredita l'importo sul conto del Beneficiario (oppure "storna" l'operazione).

Il nuovo servizio di Bonifico SEPA (S.C.T.) sostituirà il servizio di bonifico nazionale e transfrontaliero nella SEPA, a partire dal 1° Febbraio 2014 e sarà lo strumento di pagamento di iniziativa del pagatore, in Euro, valido per tutti i Paesi che aderiscono all'Area unica dei pagamenti in euro.

La principale novità introdotta riguarda la possibilità di utilizzare, da parte delle imprese, i nuovi standard internazionali di colloquio ISO 20022 XML per disporre distinte di bonifico presso le proprie banche domiciliarie a partire dal 1 febbraio 2014; le imprese potranno contare su una facoltà di differimento, dovendosi adeguare entro il 1 febbraio 2016.

I formati XML del Bonifico SEPA prevedono specifici campi per la veicolazione di una serie di informazioni strutturate inserite dall'ordinante utili alla riconciliazione dei pagamenti da parte del beneficiario.

Nel periodo di deroga, che si concluderà entro il 1 febbraio 2016, le imprese potranno comunque continuare ad utilizzare gli attuali tracciati CBI, con l'unica raccomandazione di **limitare il numero di caratteri indicati nel campo descrittivo degli estremi del pagamento (cd "remittance information") a 140.**

Per quanto concerne i termini massimi di esecuzione, il codice identificativo unico e le modalità di trasferimento dell'importo, valgono le medesime regole già in vigore per i bonifici domestici che si rappresentano sinteticamente di seguito:

- **Termini massimi di esecuzione:** i Bonifici SEPA sono accreditati alla Banca del beneficiario:
  - entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine di pagamento se disposti su supporto telematico (ad esempio bonifici disposti tramite Home Banking o C.B.I.);

- entro due giornate operative successive alla data di ricezione dell'ordine di pagamento se disposti su supporto cartaceo o magnetico;
- entro la data di ricezione dell'ordine se disposti verso Dipendenze della stessa Banca;
- **Codice identificativo unico:** l'identificativo unico del Bonifico SEPA in ambito nazionale è il codice I.B.A.N. che deve essere comunicato dall'ordinante alla propria Banca nelle disposizioni di pagamento. Per ordinare il Bonifico SEPA transfrontaliero (ovvero il Bonifico SEPA destinato verso banche situate negli Stati appartenenti alla SEPA), oltre al codice IBAN, l'ordinante fino al 1° febbraio 2016 è tenuto a comunicare alla propria Banca anche il codice BIC;
- **Trasferimento dell'importo:** l'importo del Bonifico SEPA deve essere trasferito dalla Banca dell'ordinante alla Banca del beneficiario per l'intero ammontare. La Banca dell'ordinante, pertanto, non può detrarre dall'importo del bonifico trasferito le spese di propria competenza. L'unica opzione tariffaria ammessa è l'opzione "Share" (il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalla rispettiva Banca).

#### 4.1 IBAN

Anche per l'SCT, come per il BON, è obbligatorio inserire l'IBAN del conto di pagamento del Beneficiario, ritenuto sufficiente per indirizzare correttamente l'operazione di bonifico. Inoltre dal 1° febbraio 2014 per gli SCT domestici è vietato richiedere al cliente il **codice BIC** (*Bank Identifier Code*) del Prestatore di Servizi di Pagamento sul quale indirizzare il pagamento. Dal 1° febbraio 2016 sarà vietato chiedere al cliente il BIC anche per gli SCT transfrontalieri.

#### 4.2 Causali Interbancarie

Con la migrazione a SEPA **saranno dismessi i codici delle causali ABI**, ad eccezione della trasposizione nell'SCT di alcuni codici specifici:

Codice causale ABI	Codice ISO corrispondente
"27 - Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)"	"SALA - SalaryPayment", nel caso di pagamento di stipendi, emolumenti e simili;  "PENS - PensionPayment" nel caso di pagamento di pensioni o bonifici di natura previdenziale;
"79 - Disposizione di giro conto (da/a altro Istituto)"	"INTC - IntraCompanyPayment";
"ZH - Rimborso titoli e/o fondi comuni"	"SECU - Securities";

- "ZX - Bonifico oggetto di oneri deducibili o detrazione d' imposta": mantenuta la codifica "ZX".

#### 4.3 Storno

Le motivazioni per effettuare uno storno (Return) di un SCT sono:

- Conto bloccato
- Conto chiuso
- IBAN invalido o numero del conto non esistente
- BIC non corretto
- Beneficiario defunto
- Richiesta del Beneficiario
- SCT vietato su questo tipo di conto (ad es. conto deposito)



- Pagamento duplicato
- Formato invalido del file di comunicazione
- Campo Causale non valorizzato

L'operazione "Return", ovvero, **lo Storno**, deve essere trasmessa dalla Banca del Beneficiario alla Banca dell'Ordinante entro **3 giorni bancari lavorativi** successivi alla data di regolamento dell'operazione originaria. Dopo questa data non è più possibile stornare il bonifico<sup>4</sup>

#### 4.4 Richiamo

A differenza del BON, per gli SCT è prevista la possibilità per la Banca del Pagatore di effettuare un *Richiamo (Recall)*. I motivi del Richiamo sono esclusivamente tre:

- bonifico doppio;
- errore tecnico;
- pagamento ordinato in maniera fraudolenta.

Il richiamo di un SCT può essere inviato entro 10 giorni lavorativi bancari successivi all'esecuzione dell'SCT originario.

Quando una Banca del Beneficiario riceve una richiesta di Richiamo di un SCT da parte della Banca del Pagatore, deve rispondere entro 10 giorni con un apposito messaggio tecnico con cui "accetta" o "rifiuta" la richiesta.


Nel caso in cui la Banca del Beneficiario accetti<sup>5</sup> la richiesta, il Pagatore rientra in possesso dei fondi inviati.

Nel caso di restituzione dei Fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione alla Banca del Pagatore, attraverso la deduzione dell'importo dal pagamento originario.

<sup>4</sup> In realtà questa regola in alcuni casi potrebbe non essere così rigida. Alcune Banche del Pagatore potrebbero accettare storni anche dopo 3 giorni lavorativi, a patto che il circuito interbancario di riferimento non blocchi la richiesta a monte

<sup>5</sup> La Banca del Beneficiario verifica che il beneficiario autorizzi l'addebito, che ci siano fondi a sufficienza sul conto del Beneficiario e che l'importo non sia stato già stornato.

## 5. Il nuovo servizio di Addebito Diretto SEPA (S.D.D.)



L'addebito diretto SEPA (S.D.D.) è - come il RID - un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Pagatore di un'autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente (**mandato**).

L'addebito diretto SEPA viene attivato dall'impresa che - a seguito del mandato firmato dal proprio cliente - avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca.

Con il passaggio all'addebito SEPA, le imprese avranno la responsabilità di raccogliere, conservare ed esibire in caso di contestazioni del cliente, i mandati di addebito sottoscritti dalla clientela.

In questo processo le imprese beneficiarie potranno contare sull'aiuto della nostra Banca che offrirà il servizio aggiuntivo **SEDA** (cfr. cap 7).

Il SEPA Direct Debit prevede due differenti modalità di gestione:

### S.D.D. "Core"

Utilizzabile indistintamente nei confronti di qualsiasi tipo di Cliente Pagatore (consumatore, microimpresa e impresa), consente a quest'ultimo di chiedere **il rimborso fino a 8 settimane dopo la scadenza dell'addebito** per operazioni autorizzate in precedenza, limitatamente al caso in cui l'importo risulti errato oppure non conforme con quanto concordato in precedenza con il Creditore. Corrisponde all'attuale RID Ordinario, del quale però non eredita la possibilità di limitare la facoltà di storno concessa al Pagatore a 5 giorni.

### S.D.D. "Business to Business" ("BtoB" o "B2B")

Riservato esclusivamente a Pagatori diversi dai consumatori (microimprese e imprese), **non ammette, per il Pagatore, la possibilità di rimborso.**

La banca deve quindi preventivamente verificare con l'impresa/microimpresa pagatrice la validità dei dati dell'autorizzazione prima di addebitarne il conto al momento della prima operazione ricevuta.

Entrambe le forme di addebito prevedono:

- la sottoscrizione di un mandato, in forma cartacea, con il quale il Cliente (Pagatore) autorizza l'impresa e la propria Banca ad addebitare il proprio conto, individuato dal codice IBAN;
- la notifica al Cliente (Pagatore) da parte dell'impresa, per il tramite della propria banca, **almeno 14 giorni prima della scadenza**. È possibile derogare a tale prescrizione (concordando un periodo di preavviso inferiore, ad esempio 10 giorni) ma tale deroga deve essere specificamente riportata nel contratto tra creditore e Pagatore;
- la possibilità di indicare sul mandato che l'autorizzazione vale solo per un singolo addebito (cd "One-off");
- il diritto del Cliente (Pagatore) di opporsi all'operazione entro il giorno lavorativo precedente la scadenza (c.d. "diritto di revoca"). Con specifico riferimento all' S.D.D. "Business to Business", il Cliente (Pagatore) ha la possibilità di opporsi all'operazione anche il giorno di scadenza dell'addebito;
- il diritto di richiedere il rimborso per addebiti ricevuti che non sono stati autorizzati.

Se il Creditore non invia disposizioni di incasso per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi dall'ultima transazione inviata, il mandato non è considerato più valido e il Creditore è tenuto a richiedere alla Banca di estinguerlo.

A differenza del RID, l'SDD consente anche l'addebito singolo, denominato: *one-off* con il quale il pagatore conferisce l'autorizzazione di addebito per un solo addebito, e non per una serie di addebiti come per l'SDD standard.

## 5.1 IBAN

A differenza del RID, che prevede l'individuazione del conto di pagamento attraverso le "coordinate d'azienda" (Codice SIA + Codice Utente) della Delega RID, per l'SDD è necessario che l'azienda creditrice comunichi alla propria Banca Assuntrice l'IBAN del conto di addebito.

L'IBAN del conto del pagatore è dunque un'informazione obbligatoria per poter gestire gli incassi SDD e che le Aziende Creditrici non gestiscono in maniera efficace, in quanto, attualmente, per l'incasso e la corretta esecuzione del pagamento RID è sufficiente gestire le "coordinate d'azienda" (Codice SIA + Codice Utente).

A tal fine, il sistema Bancario Italiano dalla fine del 2012, ha messo a disposizione delle Aziende una specifica transazione che per ogni Delega RID individuata attraverso le "coordinate d'azienda" consente di ottenere:

- IBAN del conto di addebito;
- Facoltà di storno;
- Classificazione del Cliente Pagatore (consumatore/non consumatore).

## 5.2 Rimborso

Il RID ordinario, per i pagatori non consumatori prevede in genere la possibilità di richiedere un rimborso entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito.

L'SDD Core prevede, viceversa, la possibilità di richiedere il rimborso **entro 8 settimane**, indipendentemente dal fatto che il pagatore sia consumatore o non consumatore.

L'SDD B2B **non prevede** la possibilità di richiedere un **rimborso** entro le 8 settimane dal pagamento come invece previsto dall'SDD Core.

Per questo motivo non può essere utilizzato da un pagatore che **non** sia un **consumatore**.

Inoltre per l'SDD B2B, all'attivazione del mandato, è necessario che il pagatore autorizzi la propria Banca ad attivare la domiciliazione e a procedere con gli addebiti sul conto (azione non obbligatoria per l'attuale RID, sia ordinario sia veloce).

L'autorizzazione può essere "preventiva" (il cliente comunica alla propria Banca gli estremi del mandato con cui ha autorizzato un'azienda al pagamento tramite SDD), oppure successiva alla ricezione della richiesta: una volta ricevuta la richiesta del primo addebito la Banca del Pagatore contatta il proprio cliente e richiede l'autorizzazione degli addebiti relativi al mandato di pagamento

Inoltre, lo schema B2B prevede l'obbligo per il Pagatore di informare la propria banca riguardo ogni variazione che avviene sul mandato SDD (ad es. se comunica all'Azienda la variazione dell'IBAN di addebito).

### 5.3 *Tempi di Esecuzione*

La Banca Assuntrice può inviare al circuito interbancario le richieste di addebito SDD a partire da 14 giorni di calendario prima della scadenza.

Il limite ultimo per l'invio al circuito interbancario/Banca del Pagatore è definito come segue:

- 5 giorni bancari prima della scadenza per un SDD Core First o un SDD Core one-off
- 2 giorni bancari prima della scadenza per un SDD Core Recurrent o un SDD Core Last
- 1 giorno bancario prima della scadenza per un SDD B2B

### 5.4 *Deleghe RID in essere*

Il Regolamento UE 260/2012 dispone che le deleghe RID rilasciate prima del 1° febbraio 2014 restino comunque valide. Si considerano valide, e quindi convertibili in mandati SEPA, le deleghe per le quali sia stata eseguita almeno una richiesta di incasso nei 24 mesi precedenti.

L'azienda Creditrice deve comunicare entro il 31 dicembre 2013 al proprio cliente gli aspetti principali del cambiamento da RID a SDD e dare facoltà al cliente di non accettare la nuova forma di pagamento.

I prestatori di servizi di pagamento hanno comunicato alla clientela le modifiche contrattuali con decorrenza 31 maggio 2013.

Per quanto riguarda la gestione delle disposizioni già acquisite all'incasso con data di scadenza successiva al 31 gennaio 2014, i PSP potranno decidere di:

- suggerire al cliente Beneficiario di richiamare gli addebiti RID già presentati all'incasso, e ripresentarli come SDD;
- arricchire le disposizioni delle informazioni necessarie perché siano gestite secondo lo schema SDD.

A partire dal **1° settembre 2013** è fatto **divieto ai PSP di assumere all'incasso disposizioni di addebito RID aventi una data di scadenza successiva al 31 gennaio 2014.**

La presentazione all'incasso di addebiti diretti aventi data di scadenza successiva al 1° febbraio 2014, eseguita da un beneficiario utilizzando appositi "servizi di conversione", si configura come una presentazione al pagamento di addebiti SEPA e potrà essere effettuata anche dopo la scadenza del 1° settembre 2013.

### 5.5 *AEA: Allineamento Elettronico Archivi*

La migrazione a SEPA comporterà la dismissione della procedura di Allineamento Elettronico Archivi per i RID (sarà mantenuta fino al 1° febbraio 2016 per i RID Finanziari e per i RID a importo fisso).

L'Allineamento Elettronico Archivi sarà sostituito da un AOS (servizio opzionale aggiuntivo) detto SEDA (*SEPA-Compliant Electronic Database Alignment*), del quale si tratta ampiamente in un capitolo successivo del presente documento.

## 6. Istruzioni operative per l'utilizzo del SEPA Direct Debit (SDD)

In linea con quanto disposto dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal Provvedimento di Banca d'Italia recante istruzioni applicative allo stesso Regolamento, è necessario che le imprese definiscano modalità o piani idonei a consentire la regolarità del processo di migrazione delle operazioni di bonifico (BON) e di addebito diretto (RID) da essi effettuate, ai nuovi *standard* tecnici previsti dalla SEPA.

Con particolare riferimento all'Addebito Diretto SEPA, le imprese, oltre a ricevere direttamente dai propri clienti i mandati per effettuare gli incassi, dovranno convertire le vecchie autorizzazioni RID in Addebiti Diretti SEPA.

Per attuare quanto sopra indicato, le Imprese dovranno attenersi a quanto di seguito descritto.

### 6.1 Recupero dei codici IBAN della propria Clientela debitrice

**L'Impresa deve disporre dei codici IBAN della propria clientela (debitori).**

È l'informazione più importante: se l'impresa non possiede tali informazioni o ha il dubbio di non avere nei propri archivi i dati aggiornati ha due possibilità:

- a) **può richiederle direttamente a clienti e fornitori**, ad esempio nel caso in cui intrattenga rapporti commerciali con un numero ridotto di soggetti;
- b) può richiedere un aggiornamento direttamente alla propria banca, attraverso la **procedura elettronica "Richiesta Informazioni Deleghe Migrazione SDD"** (causale AEA 91211). Oltre alla verifica del codice IBAN, tale funzione fornisce al Cliente Creditore ulteriori informazioni quali:
  - **la classificazione del conto di addebito** (consumatore, microimpresa o non consumatore). Tale informazione assume particolare rilevanza per il Creditore in quanto consente allo stesso di valutare quale delle due tipologie di S.D.D. ("Core" o "Business to Business") risulti più adeguata alla propria attività commerciale;
  - **l'attuale valore della facoltà di storno**, che potrebbe essere soggetta a modifiche in occasione della migrazione verso i nuovi Schemi SEPA.

L'informazione sulla facoltà di storno è rilevante anche ai fini della comunicazione informativa che il Creditore è tenuto a fornire al Pagatore (cfr. paragrafo successivo).

Potrebbe accadere che ad inviare un messaggio di risposta (causale AEA 91210/91311, rispettivamente contenente esito positivo o negativo alla "Richiesta informazioni Deleghe" inoltrata) alla suddetta "Richiesta Informazioni Deleghe....." sia una Banca del Pagatore **con un codice ABI diverso** rispetto a quello a cui è stata indirizzata la richiesta. La Banca del Pagatore deve rispondere alla "Richiesta informazioni Deleghe....." al più tardi entro il termine ordinario di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

### 6.2 Informazione alla propria clientela

**La normativa prevede che l'Impresa è tenuta ad informare la propria clientela del ricorso al nuovo strumento di incasso almeno 30 giorni prima della migrazione all'S.D.D. (e comunque non oltre il 31 dicembre 2013).**

L'azienda deve inoltre fornire indicazione di eventuali strumenti di pagamento alternativi e della possibilità da parte del Pagatore di revocare la delega.


Nel testo potranno essere fornite informazioni legate all'eventuale modifica della facoltà di storno o relativamente alla tipologia di S.D.D. che si intende utilizzare: "Core" o "Business to Business".

### 6.3 Nuovo identificativo d'impresa

Ad ogni azienda è stato assegnato un nuovo identificativo d'impresa, dotato di uno standard valido a livello europeo, al posto del tradizionale codice SIA. **Tale codice**, denominato **Creditor Identifier (CI)**, potrà essere richiesto alla nostra Banca, in quanto già assegnato dalle autorità italiane e **deve essere indicato nella coordinata d'azienda RID del Creditore**.

Per il nostro Paese, su richiesta delle associazioni delle imprese, l'elemento qualificante del codice è il **Codice Fiscale/Partita Iva**. Il formato del codice ricalca da vicino a quello dell'IBAN, ed è formato da 23 caratteri:

Caratteri	Descrizione
1-2	Codice del paese (per l'Italia: IT)
3-4	Carattere di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo Mod. 97 del codice. NB: Nel calcolo del carattere di controllo non viene preso in considerazione il "Business Code" (cfr. sotto).
5-7	"Business Code": codice alfanumerico che può essere personalizzato dall'azienda (001, 002, 003, ecc.) per differenziare le varie esigenze di business (ad esempio, diverse attività svolte da diversi comparti della stessa azienda).
8-23	Codice Fiscale/Partita IVA dell'impresa NB devono essere inseriti "zeri" a riempimento sulla sinistra del codice per mantenere la lunghezza a 16.



### 6.4 Conversione delle deleghe RID in mandati SEPA

Per utilizzare il nuovo addebito SEPA, ogni Azienda deve adeguare i propri sistemi informativi relativamente alla raccolta e dematerializzazione dei mandati, alla produzione dei flussi delle disposizioni d'incasso e alla loro trasmissione alle banche.

Nello specifico l'Azienda deve:

- A. **Integrare i database** contenenti le informazioni delle domiciliazioni RID con i campi relativi alle informazioni dei mandati SEPA;
- B. **Adeguare i sistemi che gestiscono l'AEA** alle nuove specifiche del servizio SEDA;
- C. **Produrre tutti i messaggi per le banche secondo lo standard ISO 20022 XML** (obbligatorio dal 1° febbraio 2016); in alternativa sarà possibile inviare i messaggi anche nel formato previsto dal **CBI**, arricchito con le informazioni aggiuntive del SEPA Direct Debit (fino al 1° febbraio 2016);
- D. **Eseguire il monitoraggio delle capacità dei canali di comunicazione** con il settore bancario per veicolare messaggi di grandi dimensioni;
- E. **Valutare eventuali impatti e adeguamenti** nei sistemi di gestione e raccolta dei mandati.

Per facilitare il passaggio all'addebito SEPA, la normativa prevede che sia possibile convertire automaticamente le vecchie deleghe RID nel nuovo sistema di incasso europeo, senza la necessità

di ottenere un nuovo mandato firmato dalla propria clientela (**principio di continuità delle deleghe**).

È sufficiente infatti continuare ad indicare l'attuale numero univoco della delega in fase di presentazione degli addebiti presso la propria banca assuntrice. Ricordiamo che tale codice è formato da 22 caratteri.

Caratteri	Descrizione
1-5	Codice SIA del Creditore (codice alfanumerico).
6	Tipo codice individuale
7-22	Codice individuale

Il nuovo standard previsto dall'Unione Europea prevede l'utilizzo **solamente** dei seguenti caratteri:

- lettere dell'alfabeto latino maiuscole (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z)  
o
- minuscole (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z);
- cifre arabe (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9);
- altri caratteri (/ - ? : ( ) . , ' +)<sup>6</sup>;
- "Spazio".

Qualora l'impresa abbia all'interno delle proprie codifiche e anagrafiche caratteri di diversa natura, dovrà modificare la propria codifica interna prima di migrare verso gli Schemi SEPA, in modo da evitare scarti in fase di invio all'incasso verso altre controparti bancarie.

NB: si precisa che caratteri diversi da quelli indicati (ad esempio, l'asterisco) sono **tassativamente non ammessi nei codici individuali dei debitori**, in quanto la loro presenza comporta necessariamente lo scarto del flusso.

Oltre al numero univoco del mandato sopra descritto, in fase di presentazione dovranno essere riportati **obbligatoriamente** anche i seguenti campi identificativi dell'S.D.D.:

- il "tipo sequenza incasso". Secondo le previsioni normative, l'impresa deve indicare se si tratta della prima disposizione di addebito a valere su un mandato (**FRST** per "first") di una delle successive (**RCUR** per "recurrent") o dell'ultima (**FNAL** per "final"). È possibile, inoltre, segnalare gli addebiti occasionali (**OOFF** per "One-Off") (cfr. paragrafo 6.5);
- la ragione sociale dell'impresa creditrice;
- il "Creditor Identifier" dell'impresa;
- il nome/ragione sociale del cliente Pagatore;
- l'IBAN del conto corrente di addebito;
- la data di sottoscrizione del mandato (in assenza del dato corretto occorrerà indicare la data convenzionale 02/11/2009).

La banca del Cliente (Pagatore), a ricezione del primo S.D.D., grazie all'indicazione della coordinata d'azienda tradizionale RID, riconoscerà che la disposizione si riferisce ad una vecchia autorizzazione, effettuando la migrazione verso il nuovo mandato di addebito SEPA.

**Tale operatività è consentita dal 1 Luglio 2013.**

<sup>6</sup> I caratteri : e / non sono ammessi all'interno del "Codice Individuale" del Pagatore

## 6.5 Adeguamento dei tracciati di presentazione

La principale novità legata all'introduzione dei nuovi strumenti SEPA è l'adozione a livello europeo del formato di memorizzazione dei dati XML<sup>7</sup> che, **a partire dal primo Febbraio 2016, dovrà essere adottato obbligatoriamente anche nella tratta "Impresa creditrice - Banca"**.

Sino ad allora, **sarà possibile concordare con la nostra Banca il mantenimento del formato consueto, opportunamente implementato con le informazioni mancanti (cd. "Tracciato arricchito")**; qualora invece l'impresa volesse adottare immediatamente la nuova struttura XML, si potrà fare riferimento alla documentazione messa a disposizione dal Consorzio CBI al riguardo.

Per l'arricchimento ai fini SEPA del tracciato attualmente in uso, il Consorzio CBI ha pubblicato le modifiche che sono entrate in vigore il **1 Luglio 2013** e che riguardano in sintesi:

- tipo record **10** (dati identificativi dell'addebito diretto): i campi *codice azienda*, *tipo codice e codice cliente Pagatore* si riferiscono alla delega RID oggetto di migrazione.  
Qualora il cliente debba presentare addebiti diretti SEPA a valere su nuovi mandati, la codifica univoca del mandato dovrà continuare a ricalcare l'attuale tripletta applicata.  
Nel tipo record 10 troviamo anche il riferimento nel *"tipo incasso RID"* che verrà così trascodificato:
  - "RID Ordinario" -> S.D.D. "Core";
  - "RID Veloce" -> S.D.D. "B2B";
- obbligatorietà del tipo record **16** (coordinate ordinante) che presenta alla posizione **45-79** il nuovo *Creditor Identifier* assegnato all'impresa (cfr. paragrafo 6.3);
- introduzione del nuovo tipo record **17** (coordinate del Pagatore) che presenta tutti i campi utili alla migrazione verso lo *standard* SEPA:

Dati	Note
Tipo sequenza incasso	Può assumere i valori <b>FRST</b> ( <i>first</i> ), <b>RCUR</b> ( <i>recurrent</i> ), <b>FNAL</b> ( <i>final</i> ) o <b>OOFF</b> ( <i>One-Off</i> )
IBAN del Pagatore	Coordinate del conto corrente del Pagatore
Data sottoscrizione mandato	A fronte di S.D.D. a valere su deleghe RID pregresse viene valorizzata convenzionalmente 02/01/2012.

- modifica del tipo record **20** (descrizione del Creditore): si raccomanda di valorizzare solo i primi 70 caratteri della descrizione;
- modifica del tipo record **30** (descrizione del Pagatore): si raccomanda di valorizzare solo i primi 70 caratteri della descrizione;
- modifica ai tipi record **50/60** (riferimenti per il Pagatore): si raccomanda di non andare oltre i 140 caratteri.

Lo stesso Consorzio CBI, poi, con decorrenza **14 ottobre 2013**, ha ulteriormente modificato il tracciato arricchito introducendo per tutte le tipologie di causali di movimentazione dei mandati un **nuovo tipo record XX**, in calce a quelli già esistenti, che contiene il **Creditor Identifier** e la descrizione del creditore, e che **deve essere valorizzato obbligatoriamente** solo nel caso di allineamento SEDA mentre **deve essere assente** nel caso di allineamento AEA.

## 6.6 La gestione dei RID in caveau alla End-Date.

A partire dal **1 Settembre 2013**, il sistema bancario italiano non potrà più accettare dalla propria Clientela la presentazione di RID con scadenza **successiva al 31 Gennaio 2014**, in modo da ridurre

<sup>7</sup> XML (sigla di **eXtensible Markup Language**) è un linguaggio di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su di un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo.



le criticità legate all'acquisizione di dati specifici per poter inviare all'incasso tali disposizioni attraverso gli Schemi SEPA.

Con riferimento ai RID già presentati all'incasso con una scadenza superiore al suddetto limite, la nostra Banca, a ridosso della *End-Date*, informerà la Clientela interessata sia riguardo le modalità di conversione delle disposizioni in S.D.D. che dei conseguenti accordi operativi da stabilirsi tra le parti.

### 6.7 Attivazione SDD standard e sequenza SDD

Senza la SEDA, per attivare un nuovo mandato SDD, un'Azienda Creditrice, tramite la propria Banca Assuntrice, invia una richiesta SDD alla Banca del Pagatore denominata "First" (prima richiesta di incasso).

Questa prima richiesta di incasso comporta l'attivazione di un mandato SDD su quel conto di pagamento.

Le richieste di incasso sullo stesso mandato successive alla prima vengono inviate con l'attributo *Sequence Type* valorizzato a *Recurrent* (ricorrente). Quando il *Sequence Type* è valorizzato a *Last* (ultimo), è prevista la disattivazione del mandato di pagamento.

Le regole di SEPA prevedono che la corretta sequenza di invio degli addebiti diretti debba essere la seguente:

1. First (primo)
2. Recurrent (ricorrente)
3. Last (ultimo)

In caso di addebito unico, il *Sequence Type* è valorizzato a *One-off*.

Le linee guida della SEPA prevedono che la Banca del Pagatore storni le richieste di addebito che non abbiano una corretta valorizzazione della sequenza

### 6.8 Le transazioni "R" tipiche dei SEPA Direct Debit

#### Insoluto tecnico (Reject)

L'operazione di "Reject", ovvero il rifiuto all'esecuzione dell'addebito, avviene **prima** del regolamento interbancario. E' prevista per le seguenti motivazioni:

- errori tecnici rilevati dalla Banca del Creditore, dal CSM, o dalla Banca del Pagatore (es. formato invalido, IBAN invalido);
- la Banca del Pagatore non può procedere con la richiesta di addebito per i motivi esposti nell'art. 78 della PSD ovvero nella sezione 4.2 del *Rulebook* (ad es. conto estinto, cliente deceduto, conto non addebitabile);
- Il Pagatore ha già richiesto alla propria Banca la revoca di un singolo SDD (denominata *Refusal*)

#### Insoluto (Return)

L'invio del messaggio di **insoluto** dell'addebito ("Return") avviene su iniziativa della Banca del Pagatore, in una data successiva **al regolamento interbancario** di un addebito SDD.

È previsto per le seguenti motivazioni:

<ul style="list-style-type: none"><li>• conto inesistente</li><li>• conto chiuso</li><li>• addebiti non consentiti sul conto per legge</li><li>• conto bloccato</li><li>• fondi insufficienti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• richiesta di incasso duplicata</li><li>• diniego all'addebito da parte del Pagatore</li><li>• codice identificativo del Creditore non corretto</li><li>• l'SDD è B2B e il conto di addebito è</li></ul>
---	---

• assenza del mandato	intestato ad un consumatore
-----------------------	-----------------------------

Il messaggio di insoluto (Return) deve essere inviato al massimo entro 5 giorni lavorativi bancari dalla data di addebito (pari alla data di scadenza della richiesta di incasso).

### Rimborso (Refund)

Il Rimborso (“Refund”) è avviato su richiesta del Pagatore, che può esercitare il diritto di rimborso di un addebito diretto entro le 8 settimane dalla data di addebito.

Non è ammesso per l’SDD B2B ma solo per l’ SDD Core.

La Banca del Pagatore ha diritto a ricevere una **compensazione di interessi sui fondi** (cd. “Refund compensation”) dalla Banca del Creditore.

Questa è l’unica transazione per la quale è riconosciuta la compensazione di interessi negli schemi SEPA.

### Rimborso del Creditore (Reversal)

Il Rimborso di iniziativa del Creditore (“Reversal”) avviene nel caso in cui il Creditore, dopo l’avvenuto Regolamento delle somme, ha l’esigenza di restituire tutta la somma o parte di essa al Pagatore e, pertanto, dispone il rimborso al Pagatore dell’intero importo da restituire.

Tale disposizione deve essere inviata alla Banca del Pagatore entro 5 giorni interbancari lavorativi dalla data di addebito.

### Revoca di un singolo addebito (Refusal)

Il Pagatore può disporre, prima della data di addebito, la revoca del singolo addebito diretto (“Refusal”), con la finalità di bloccare una richiesta di addebito.

### Richiamo da Caveau (Revocation)

Il Creditore, dopo aver disposto una richiesta di incasso, può richiedere alla propria Banca Assuntrice un richiamo della disposizione prima che la Banca invii la richiesta di addebito al circuito interbancario (si dice che la richiesta di addebito è ancora in Caveau).

Questa transazione (“Revocation”) non prevede messaggi interbancari.

### Richiamo SDD inviato (RFC = Request For Cancellation)

Il Creditore, dopo aver disposto una richiesta di incasso, può richiedere alla propria Banca Assuntrice un richiamo della disposizione anche dopo che la Banca stessa ha già inviato la richiesta di addebito al circuito interbancario.

Il Richiamo di un SDD inviato al circuito interbancario (RFC = Request for Cancellation) deve essere inviato prima del regolamento dell’operazione di addebito.

## 7. Il nuovo servizio di allineamento elettronico SEDA

Con l'addebito diretto SEPA, l'Impresa è tenuta a gestire il mandato ricevuto dal proprio cliente, con la responsabilità di conservare, modificare ed eventualmente revocare le autorizzazioni fornitegli dalla clientela.

È tuttavia possibile anche **delegare questo compito alla propria banca di allineamento tramite il nuovo servizio SEDA** (*SEPA-Compliant Electronic Database Alignment* - Allineamento Archivi SEPA), con modalità mutate dall'analogo servizio di Allineamento Elettronico Archivi.

In particolare, SEDA permette la risoluzione di alcune problematiche che la dismissione dell'AEA creerebbe:

1. Con SEDA sarà possibile per l'Azienda Creditrice **verificare i dati** del conto di addebito forniti dal cliente che ha sottoscritto il mandato di addebito diretto SDD. In tal modo l'Azienda Creditrice ha la certezza della correttezza dei dati prima di inviare il primo addebito SDD;
2. Con SEDA sarà possibile scambiare dati relativi al Mandato SDD tra Banca del Pagatore e Azienda Creditrice, come ad esempio il cambio dell'IBAN, l'attivazione/disattivazione di un mandato ecc.;
3. Con SEDA sarà possibile attivare un mandato SDD presso la Banca del Pagatore; il SDD standard prevedrebbe l'attivazione solo da parte dell'Azienda Creditrice;
4. Con SEDA sarà possibile prima di inviare le richieste di incasso, verificare la coerenza del profilo cliente consumatore/non consumatore; infatti in caso di richiesta di attivazione di un mandato B2B su un conto relativo ad un cliente consumatore, la risposta negativa da parte della Banca del Pagatore evita all'azienda Creditrice di inviare richieste di incasso che poi verrebbero sicuramente stornate.

### 7.1 Modulo base e modulo avanzato di SEDA

SEDA è disponibile per le aziende in due modalità:

#### 1. Modulo **Base**

L'Azienda Creditrice che abbia scelto di aderire al solo Modulo Base per attivare il mandato, il Pagatore dovrà obbligatoriamente farlo con l'Azienda stessa, che invierà alla Banca del Pagatore la richiesta di attivazione attraverso la propria Banca di Allineamento.

#### 2. Modulo **Avanzato**

Il Modulo Avanzato ha un'unica funzionalità in più: consente l'acquisizione del mandato di pagamento SDD presso la Banca del Pagatore.

Di conseguenza l'Azienda che vuole offrire la possibilità alla propria clientela di attivare la domiciliazione dei pagamenti sul conto presso la propria Banca, aderirà al Modulo Avanzato (sempre che la Banca di allineamento offra tale Modulo).

Indipendentemente dall'adesione al modulo Base o al modulo Avanzato da parte dell'Azienda Creditrice, il Pagatore potrà comunque modificare presso la propria banca i dati a un mandato in essere, o richiederne la revoca/cancellazione.

Una funzionalità non prevista da SEDA, né dal modulo base, né dall'avanzato, è la trasferibilità di tutti i mandati diretti attivi su un conto presso una Banca su un altro conto presso un'altra Banca.

**In caso di cambio Banca**, il Pagatore dovrà, pertanto, comunicare all'Azienda Creditrice o alla nuova Banca i dettagli del mandato SDD.

Non si esclude che, in una data successiva al 1° febbraio 2014, SEDA venga ampliato anche con il servizio di "trasferibilità utenze".

## 7.2 **Obbligatorietà di SEDA**

A differenza dell'AEA, SEDA non è un servizio necessario per la gestione degli SDD.

Un'Azienda Creditrice potrà decidere in autonomia se aderire al servizio oppure non aderire, e gestire gli incassi SDD in modalità standard.

Inoltre, nel caso in cui un'Azienda avesse più Creditor Identifier di presentazione SDD, potrebbe decidere di aderire a SEDA solo per una parte dei propri Creditor Identifier.

Per ogni Creditor Identifier l'Azienda può scegliere una sola Banca di Allineamento (la Banca con la quale gestisce il colloquio con le Banche dei Pagatori).

La Banca non è obbligata ad offrire ai propri Clienti il servizio di Allineamento SEDA ma lo stesso potrà essere oggetto di accordi bilaterali tra le parti.

Viceversa **le Banche Italiane sono obbligate ad offrire il servizio SEDA lato Banca del Pagatore per il Modulo BASE.**

## 7.3 **Remunerazione SEDA**

L'AOS SEDA è un servizio svolto e prestato dalla Banca del Pagatore, a favore del Beneficiario. Da ciò deriva l'esigenza di identificare meccanismi di remunerazione idonei a consentire al Beneficiario, che non ha rapporti di conto con la Banca del Pagatore, di riconoscere a quest'ultima il corrispettivo per i servizi SEDA prestati. Il meccanismo scelto è quindi strutturato su un modello "1 a Molti", in cui ogni singolo Creditore corrisponde una remunerazione a tutte le banche dei propri Pagatori.

Tale remunerazione è determinata applicando la commissione unitaria per ogni mandato attivo nel periodo di fatturazione (trimestre). E' sufficiente che il mandato sia attivo per un solo giorno in un trimestre, anche senza addebiti, per consentire alla Banca del Pagatore di addebitare l'Azienda Creditrice.

La commissione unitaria è autonomamente determinata da ogni singola banca, è pubblica e può essere differenziata per un Mandato attivato dall'Azienda Creditrice rispetto al Mandato attivato presso la Banca del Pagatore (attività possibile solo se l'Azienda Creditrice ha attivato il modulo avanzato).

Le commissioni unitarie applicate vengono comunicate all'ABI che le rende consultabili nel proprio sito istituzionale [www.sepaitalia.eu](http://www.sepaitalia.eu). Tali commissioni sono da intendersi come standard massimi di ciascuna Banca e sono suscettibili di variazioni a ribasso a fronte di contrattazioni bilaterali con le singole Aziende Creditrici.

Un'Azienda Creditrice si vedrà addebitare i mandati attivi da **tutte le Banche** presso cui i propri clienti hanno attivato la domiciliazione dell'addebito SDD.

Gli step principali per la gestione di queste commissioni SEDA sono i seguenti:

**a) Conteggio dei mandati e invio messaggio previsionale**

La Banca del Pagatore conteggia per ogni Azienda Creditrice i mandati attivi al termine del trimestre di rilevazione e invia alla relativa Banca di Allineamento un flusso, chiamato previsionale commissioni SEDA, in cui sono indicati il numero di mandati conteggiati e il totale dovuto. Nel caso in cui l'Azienda Creditrice non concordi con i conteggi, può chiedere alla Banca del Pagatore il dettaglio analitico in base al quale è stato fatto il conteggio.

**b) Regolamento**

Il regolamento dei canoni SEDA viene gestito mediante invio, a cura della Banca del Pagatore, di un SDD a valere sull'IBAN indicato dal Beneficiario nella tabella degli aderenti a SEDA.

**c) Gestione dei contenziosi**

La risoluzione dei contenziosi può attivarsi a seguito della rilevazione di discordanze fra le prestazioni fornite dalla Banca del Pagatore, in termini di numero di mandati attivi, e le evidenze del soggetto Creditore.

#### **7.4 Contratto SEDA**

La Banca di Allineamento, nel contrattualizzare il servizio SEDA ad un'Azienda Creditrice, dovrà far sottoscrivere all'Azienda stessa un allegato contrattuale standard "interbancario", attraverso cui l'Azienda si impegna a specifici obblighi nei confronti di tutti le Banche del Pagatore con cui "entrerà in contatto" in quanto Banche presso cui i propri clienti hanno domiciliato il pagamento degli SDD.

#### **7.5 Regressione da SEDA**

Un'Azienda Creditrice può decidere in qualsiasi momento di eliminare dalla gestione SEDA tutti i mandati afferenti ad una specifica Banca.

Da quel momento la gestione degli addebiti diretti di mandati domiciliati presso quella Banca sarà effettuata in modalità "SEPA standard".

Non sarà più possibile pertanto effettuare lo scambio di informazioni sui mandati tra Azienda e Banca del pagatore, né tantomeno quella Banca potrà attivare mandati SDD per l'Azienda Creditrice.

La stessa Azienda Creditrice può decidere in qualsiasi momento di reinserire una specifica Banca nella gestione SEDA.

#### **7.6 Adeguamento dei tracciati di allineamento**

La principale novità legata all'introduzione dei nuovi strumenti SEPA è l'adozione a livello europeo del formato di memorizzazione dei dati XML che, a partire dal primo Febbraio 2016, dovrà essere adottato obbligatoriamente anche nella tratta "Impresa creditrice - Banca".

In analogia con quanto consentito per la presentazione degli incassi SEPA, sino ad allora sarà possibile concordare con la nostra Banca il mantenimento del formato consueto, opportunamente implementato con le informazioni mancanti (cd. "Tracciato arricchito").

Per l'arricchimento ai fini SEPA del tracciato attualmente in uso, il Consorzio CBI ha recentemente pubblicato le modifiche, in vigore il prossimo 14 Ottobre 2013, che riguardano l'introduzione per tutte le tipologie di causali di movimentazione dei mandati di un nuovo tipo record XX, in calce agli attuali, che contiene il Creditor Identifier e la descrizione del creditore, e che deve essere valorizzato obbligatoriamente solo nel caso di allineamento SEDA mentre deve essere assente nel caso di allineamento AEA.

Nel documento CBI-AEA-001 dello scorso 12 giugno 2013 sono dettagliate tutte le modifiche introdotte dal Consorzio CBI per la presentazione dei flussi di allineamento con tracciato "arricchito". Ciascuna tipologia di causale di movimentazione prevede nuovi tipi record e nuovi dati, al fine di consentire l'allineamento attraverso SEDA. Il numero di modifiche introdotte è troppo ampio per essere documentate in questa sede, per cui rimandiamo alla consultazione del manuale sopra richiamato, disponibile nel sito del Consorzio CBI ([www.cbi-org.eu](http://www.cbi-org.eu)), assieme a tutta la documentazione citata nelle pagine precedenti per incassi e pagamenti e, ovviamente, al manuale descrittivo dei nuovi tracciati XML di SEDA.

## 8. Allegati

### 8.1 Fac-simile mandato SEPA CORE DIRECT DEBIT

Esempio di Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT  
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

RIFERIMENTO MANDATO:		[NOME E LOGO DEL CREDITORE]	
<i>(da compilare a cura del Creditore)</i>			
Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore*:			
Indirizzo*: Via/C. sa/P. zza/L.argo		N°:	
CAP:		Località:	
Provincia:		Paese:	
Titolare del Conto Corrente*: <i>(indicare IBAN)</i>			
Presso il PSP:		Codice SWIFT (BIC):	
Codice fiscale/partita IVA del Debitore*:			
Ragione Sociale del Creditore*:			
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*:			
Sede Legale*: Via/C. sa/P. zza/L.argo		N°:	
CAP:		Località:	
Provincia:		Paese:	
Il sottoscritto Debitore autorizza:			
- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato*			
<input type="checkbox"/> addebiti in via continuativa			
<input type="checkbox"/> un singolo addebito			
- il PSP ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.			
Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.			
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.			
Cognome e nome del sottoscrittore:		[ ]	
Codice fiscale del sottoscrittore:		[ ]	
(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)			
Luogo		Data*	
[ ]		[ ]	
Firma del Debitore*			
* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori			
N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dal PSP.			
*****			
RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:		RISERVATO AL CREDITORE:	
[ ]		[ ]	

**Esempio di Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT  
DEBIT  
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)**

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

*Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.*

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

*Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto di un altro soggetto*

Nome dell'effettivo Creditore:

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante\*:

Descrizione del contratto:

\* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------

## 8.2 Fac-simile mandato SEPA B2B DIRECT DEBIT

### Esempio di Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA Business-to-Business DIRECT DEBIT Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

RIFERIMENTO MANDATO:  <i>(da completare a cura del Creditore)</i>	[NOME E LOGO DEL CREDITORE]
---	-----------------------------

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore\*: \_\_\_\_\_

Indirizzo\*: Via/C.so/P.zza/Largo \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Titolare del Conto Corrente\*: *(indicare IBAN)* \_\_\_\_\_

Presso il PSP: \_\_\_\_\_ Codice SWIFT (BIC): \_\_\_\_\_

Codice fiscale/partita IVA del Debitore\*: \_\_\_\_\_

Ragione Sociale del Creditore\*: \_\_\_\_\_

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): \_\_\_\_\_

Sede Legale\*: Via/C.so/P.zza/Largo \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato\*
  - addebiti in via continuativa
  - un singolo addebito
- Il PSP ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso. La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per transazioni business-to-business. Il sottoscritto non ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia richiedere al PSP di non procedere all'addebito del conto indicato fino alla data di scadenza della richiesta di pagamento.

Cognome e nome del sottoscrittore: \_\_\_\_\_

Codice fiscale del sottoscrittore: \_\_\_\_\_

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)

\_\_\_\_\_  
Luogo                      Data\*

\_\_\_\_\_  
Firma del Debitore\*

\* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

\*\*\*\*\*

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------



**Esempio di Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA Business-to-Business DIRECT DEBIT  
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)**

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

*Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.*

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

*Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto di un altro soggetto*

Nome dell'effettivo Creditore:

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante:

Descrizione del contratto:

\* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------